

Codice A1816A

D.D. 9 dicembre 2015, n. 3729

**Concessione Breve per manutenzione idraulica con taglio piante lungo la sponda sx e in alveo del corso d'acqua Torrente Varaita in comune di Savigliano in localita' Regione Bosco del Lupo. Richiedente: Sig. AMATEIS Claudio (omissis).**

#### PREMESSO

- che in data 14/10/2015 con nota protocollata al n. 52066/A1816A il Sig. AMATEIS Claudio (omissis), ha presentato una richiesta di Concessione Breve per manutenzione idraulica con taglio piante lungo la sponda sx e in alveo del corso d'acqua Torrente Varaita in comune di Savigliano in località Regione Bosco del Lupo;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- che copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Savigliano per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; gli esiti dell'avvenuta pubblicazione sono pervenuti dal Comune di Savigliano in data 03/11/2015;
- che in data 19/10/2015 con nota n. 52656/A1816A è stato chiesto il parere di compatibilità idraulica all'AIPO, l'Autorità Idraulica competente per il Fiume Po;

#### CONSIDERATO

- che in data 01/12//2015 è pervenuto il parere favorevole, con prescrizioni, dell'AIPO dal quale si evince che l'intervento in oggetto è inquadrato nell'ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all'art. 37 bis del Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della L.R. 10.02.2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), così come modificato con D.P.G.R. del 21.02.2012 n. 2/R;
- che, a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento, per la parte di competenza di questo Ufficio ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Varaita ed in relazione alla normativa regionale forestale vigente (R.R. n. 8/R DEL 20/09/2011 e s.m.i) è inquadrabile nell'ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all'art. 37 bis e dovrà essere limitato alle sole piante fortemente inclinate verso l'alveo, lungo le sponda sx e in alveo del corso d'acqua;
- che in relazione alla vigente tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze di demanio idrico (punto n), trattandosi di intervento di manutenzione di sponde, argine, aree di asservimento idraulico, e/o di alveo attivo, il valore delle piante interessate dall'esecuzione degli interventi è da intendersi nullo;

IL DIRIGENTE

Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904

Visto il D. Lgs. N. 112/1998  
Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000  
Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)  
Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001  
Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004  
Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i  
Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008  
Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009  
Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012  
Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis)

*determina*

di autorizzare il Sig. AMATEIS Claudio (omissis), ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica con taglio piante lungo la sponda sx e in alveo del corso d'acqua Torrente Varaita in comune di Savigliano in località Regione Bosco del Lupo, nell'area individuata negli elaborati e nella planimetria allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell'AIPO (2179/2015A) con nota prot. n. 35148 del 01/12/2015, che viene allegato in copia, e delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- **il taglio all'interno dell'alveo attivo e sulla sponda dovrà essere di tipo selettivo** (*è vietata ogni forma di taglio cosiddetto "a raso"*) e dovrà essere limitato allo sfoltimento della vegetazione presente sulla sponda e in alveo del corso d'acqua che può costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena (*rif. art 37 bis Regolamento*);

**In particolare vengano eliminati esclusivamente i pioppi fortemente inclinati presenti sulla sponda mantenendo i pioppi (cloni di *populus nigra*) presenti sul ciglio di sponda (circa 15 esemplari)**

- **il taglio nella fascia demaniale immediatamente retrostante al ciglio superiore della sponda** (*nei 10 m dal ciglio di sponda e sulla testa dell'argine in frodo*) potrà essere effettuato, solamente per le essenze arboree instabili, senescenti e deperenti (*rif. art. 37 bis – valore nullo*) in ogni caso su quest'area dovrà essere garantita e favorita la conservazione dei consorzi vegetali autoctoni e stabili che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali;

- **in sostituzione di tutti i pioppi tagliati vengano impiantate talee di *salix alba*, *salix eleagnos* (piante di salici) al fine di un consolidamento della sponda;**

- le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013*) ed in particolare con quanto stabilito negli art. 18, 37 e 37 bis del Regolamento;

- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acqua di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di cippatura in loco;

- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. La Ditta richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- la Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno)

Con la presente **si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale** interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonchè ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente  
Gianpiero Cerutti